

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1606/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1607/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 3
- Regolamento (CE) n. 1608/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici** 9
- Regolamento (CE) n. 1610/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 10
- ★ **Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi** 12
- ★ **Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza) ⁽¹⁾** 24

Commissione

2001/605/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la Spagna ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Istituto di credito pubblico ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2465]** 34

2001/606/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 agosto 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore di misure d'emergenza per la lotta contro l'fta epizootica in alcune parti dell'Europa sudorientale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2470]** 42
-

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 2001/382/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (GU L 137 del 19.5.2001)** 44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	57,0
	999	57,0
0709 90 70	052	79,6
	999	79,6
0805 30 10	388	90,6
	524	60,0
	528	74,6
	999	75,1
0806 10 10	052	88,9
	220	87,3
	400	192,4
	600	104,3
	999	118,2
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		70,1
508		87,4
512		92,7
524		51,2
528		56,6
720		117,5
800		199,8
804		95,5
999		95,2
0808 20 50		052
	388	77,0
	512	65,6
	528	68,5
	804	122,9
	999	89,7
0809 20 95	052	347,6
	400	248,1
	404	244,4
	999	280,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	124,3
	999	124,3
0809 40 05	052	76,8
	064	63,4
	066	69,9
	999	70,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2001
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 137/00 (A); 138/00 (B); 139/00 (C); 140/00 (D); 141/00 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-6; fax 840 467]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 850
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 490 tonnellate; B: 340 tonnellate; C: 260 tonnellate; D: 480 tonnellate; E: 280 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: A, C, E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C, E: 7.10.2001; D: 14.10.2001
— 2° termine: A, B, C, E: 21.10.2001; D: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 10-23.9.2001
— 2° termine: 24.9-7.10.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 21.8.2001
— 2° termine: 4.9.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1520/2001 della Commissione (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 18)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario (+ «data di produzione ...»).
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁹) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2001
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 132/00 (A); 133/00 (B); 134/00 (C); 135/00 (D); 136/00 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-6; fax 840 467]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 900
7. **Numero dei lotti:** 5 (A: 426 tonnellate; B: 152 tonnellate; C: 102 tonnellate; D: 117 tonnellate; E: 103 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D2]
9. **Condizionamento** ⁽⁶⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 2 anni)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** A, C, E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C, E: 7.10.2001; D: 14.10.2001
— 2° termine: A, B, C, E: 21.10.2001; D: 28.10.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 10-23.9.2001
— 2° termine: 24.9-7.10.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 21.8.2001
— 2° termine: 4.9.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario (+ «data di produzione: ...»).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁶) Da spedire in containers di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁷) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001 ⁽⁴⁾, prevede il mantenimento in vigore del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/1999 ⁽⁶⁾, tranne per quanto riguarda i metodi usuali che a decorrere dal 1° agosto 2001 non saranno più descritti.
- (2) Parecchi di questi metodi di analisi usuali sono utilizzati normalmente dai laboratori di controllo degli Stati membri e la loro precisione ed esattezza, stabilite in operazioni di analisi collaborativa, sembrano equivalenti a quelle dei metodi di analisi di riferimento del regolamento (CEE) n. 2676/90. Inoltre, l'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha predisposto l'organizzazione di un'operazione di convalida di alcuni di questi metodi

usuali per riconoscerli come metodi di riferimento. Questo riesame della validità dei metodi usuali richiede un periodo supplementare di studi di due anni, durante i quali è auspicabile che essi restino descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000 in modo da differire di due anni l'abrogazione dei metodi usuali descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, la data del 1° agosto 2001 è sostituita da quella del 1° agosto 2003.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.⁽⁵⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2001 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2001****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2001.

Esso si applica dall'8 al 21 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dall'8 al 21 agosto 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,16	10,90	16,09	7,29
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	7,54	5,21
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2001****sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati ⁽⁶⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

(2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone.

(3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia adottate dai ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra il 30 novembre ed il 1° dicembre 1992 ed a Copenaghen il 1° e 2 giugno 1993.

(4) Il Consiglio ha adottato, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati ⁽⁵⁾, ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/GAI su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per

(5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 ⁽⁷⁾ prevede la rapida adozione, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e di misure volte a promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

(6) Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato.

(7) Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati.

(8) È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

(9) Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza, in particolare, di prevenire i movimenti secondari. Appare pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.

(10) È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri riguardo ai rifugiati. In particolare, essa non deve pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 251.

⁽²⁾ Parere del 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 21.

⁽⁴⁾ Parere del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 262 del 7.10.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 13.3.1996, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU C 19 del 20.1.1999, pag. 1.

- (11) È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nei riguardi dei medesimi e di altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione alla dichiarazione n. 17, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, sull'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui devono essere istituite consultazioni con l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo.
- (12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (13) Dato il carattere eccezionale delle misure previste dalla presente direttiva per far fronte ad un afflusso massiccio o ad un imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine, la protezione offerta dovrebbe avere durata limitata.
- (14) L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dovrebbe essere accertata con decisione del Consiglio, obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno stabilire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.
- (15) È opportuno definire gli obblighi incumbenti agli Stati membri in ordine alle condizioni di accoglienza e di soggiorno delle persone che godono della protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi dovrebbero essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.
- (16) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che godono di protezione temporanea a norma della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti che vietano le discriminazioni.
- (17) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.
- (18) In conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri e delle disposizioni del trattato, è opportuno adottare norme sull'accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea nel caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (19) È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine, nonché i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare nei confronti delle persone per le quali la protezione temporanea è giunta a termine.
- (20) È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi in caso di afflusso massiccio. Tale sistema dovrebbe essere costituito da due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari e la seconda l'accoglienza effettiva delle persone negli Stati membri.
- (21) L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, di concerto con la Commissione.
- (22) È necessario definire i criteri di esclusione di talune persone dal beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (23) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 27 settembre 2000, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (25) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione;
- b) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «sfollati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:
 - i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
 - ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
- d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione;
- e) «rifugiati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «minori non accompagnati»: i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o

agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;

g) «titoli di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all'apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;

h) «richiedente il ricongiungimento»: un cittadino di un paese terzo che gode della protezione temporanea in uno Stato membro, in forza di una decisione ai sensi dell'articolo 5, che intende ricongiungersi ai suoi familiari.

Articolo 3

1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.

2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento.

3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti.

4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea.

CAPO II

Durata ed applicazione della protezione temporanea

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno.

Articolo 5

1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

2. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;
- b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
- c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.

3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
- b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
- c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;
- d) informazioni fornite dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. La decisione del Consiglio si fonda:

- a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;
- b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;
- c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 6

1. La protezione temporanea cessa:

- a) al raggiungimento della durata massima; oppure
- b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione tempo-

anea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all'articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.

2. Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE⁽¹⁾, alle condizioni stabilite nella stessa.

CAPO III

Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.

2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al paragrafo 1, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri alle persone che godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 16.

3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza. I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto al minimo.

Articolo 9

Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e ad esse pertinenti.

Articolo 10

Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

Articolo 11

Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.

Articolo 12

Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE, a quelli degli Stati vincolati dall'accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiare o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.

2. Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale delle malattie.

3. Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.

4. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 14

1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro

ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

2. Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale.

Articolo 15

1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:

- a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

2. Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

3. Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a). Lo Stato membro può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del superiore interesse dei minori.

5. Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26, in quale Stato membro avviene il ricongiungimento.

6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
- d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.

CAPO IV

Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 17

1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.

2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.

Articolo 18

Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 20

Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.

2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.

2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.

CAPO VI

Solidarietà

Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.

Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.

2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'arti-

colo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.

3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.

3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.

5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

Articolo 27

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

CAPO VIII

Disposizioni specifiche*Articolo 28*

1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:

- a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:
 - i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;
 - ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;
 - iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;
- b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.

CAPO IX

Disposizioni finali*Articolo 29*

Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.

Articolo 30

Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

ALLEGATO I

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone che godono della protezione temporanea

LASCIAPASSARE

Nome dello Stato membro che rilascia il lasciapassare:

Numero di riferimento (*):

Rilasciato a norma dell'articolo 26 della direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da (1) a (2);

l'interessato deve presentarsi a (3) prima del (4)

Rilasciato a:

COGNOME:

NOMI:


LUOGO E DATA DI NASCITA:

Se trattasi di minore, nome/nomi della persona adulta responsabile

SESSO:.....

CITTADINANZA:

Data del rilascio:



TIMBRO

Per le autorità competenti:

Firma del beneficiario:

Il titolare del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità (5) (6)

L'identità del titolare del presente lasciapassare non è stata accertata.....

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 26 della direttiva 2001/55/CE e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che compri d'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.
(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.
(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.
(3) Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(4) Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.
(6) In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.

ALLEGATO II

Le informazioni di cui agli articoli 10, 15 e 26 della direttiva includono, per quanto necessario, uno o più dei seguenti documenti o dati:

- a) dati personali della persona in questione (cognome e nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, stato civile, legami di parentela);
- b) documenti d'identità e di viaggio della persona in questione;
- c) documenti che dimostrano legami familiari (certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato d'adozione);
- d) altre informazioni essenziali per accertare l'identità della persona o i suoi legami di parentela;
- e) permessi di soggiorno o visti rilasciati dallo Stato membro alla persona in questione, o decisioni con cui il permesso di soggiorno è stato rifiutato, e documentazione su cui le decisioni si sono basate;
- f) domande di permesso di soggiorno e di visto presentate dalla persona in questione e il cui esame è in corso nello Stato membro, con relativa fase dell'iter in cui si trovano.

Lo Stato membro che fornisce le informazioni comunica qualsiasi rettifica delle stesse allo Stato membro richiedente.

**DIRETTIVA 2001/58/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2001**

che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di taluni preparati specifici forniscano una scheda con i dati di sicurezza.
- (2) L'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE prevede che i responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose devono anch'essi fornire una scheda dati di sicurezza.
- (3) Le informazioni di tale scheda sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permettere l'adozione delle misure necessarie ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro.
- (4) Le schede dati di sicurezza per le sostanze pericolose e per taluni preparati, e la loro fornitura, devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 93/112/CE ⁽⁵⁾.
- (5) L'articolo 14, punto 2.1, lettera b), della direttiva 1999/45/CE introduce un nuovo requisito per i responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato, ossia l'obbligo di fornire, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda dati di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come peri-

colosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva citata, ma che contengono in concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e $\geq 0,2\%$ in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione commutati sul luogo di lavoro.

- (6) La direttiva 1999/45/CE introduce anche un requisito di classificazione ed etichettatura in relazione agli effetti sull'ambiente dei preparati stessi.
- (7) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 91/155/CEE, come specificato all'articolo 14, punto 2.3, della direttiva 1999/45/CE, entro il 30 luglio 2002.
- (8) L'articolo 4 della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva specifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁶⁾ prevede l'obbligo per i datori di lavoro di determinare l'eventuale presenza sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, e di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione le informazioni fornite dalle pertinenti schede dati di sicurezza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato alla direttiva 91/155/CEE.
- (9) Risulta da recenti studi e attività di controllo negli Stati membri che spesso le schede dati di sicurezza sono di qualità scadente e non forniscono agli utenti informazioni adeguate. Uno dei modi per migliorare la qualità di tali schede è migliorare la guida alla redazione di cui in allegato alla direttiva 91/155/CEE. È pertanto opportuno modificare l'allegato alla direttiva 91/155/CEE di conseguenza. La Commissione e gli Stati membri considereranno altri mezzi per migliorare ulteriormente in futuro la qualità delle schede dati di sicurezza.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 16.12.1993, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/155/CEE viene modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito dal testo seguente:

«1. a) Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, una scheda dati di sicurezza contenente le informazioni di cui all'articolo 3 e all'allegato della presente direttiva, qualora si tratti di sostanza o preparato classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

b) Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire su richiesta di un utilizzatore professionale una scheda di dati di sicurezza che riporti informazioni adeguate ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e $\geq 0,2\%$ in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti d'esposizione comunitari sul luogo di lavoro.

(*) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.»

2) L'allegato di cui all'articolo 3 è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla

presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

a) ai preparati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o della direttiva 98/8/CE del Consiglio ⁽²⁾ relativa all'immissione sul mercato dei biocidi a contare dal 30 luglio 2002;

b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE a contare dal 30 luglio 2004.

3. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri determinano la forma di tale riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA

L'obiettivo del presente allegato è di assicurare la completezza e correttezza del contenuto delle voci obbligatorie di cui all'articolo 3, in modo che le relative schede dati di sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente.

Le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁾ sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare, la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso.

Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tenere conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi di aggiornamento.

Per i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali è richiesta una scheda dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 14, punto 2.1, lettera b), della direttiva 1999/45/CE, informazioni adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.

In alcuni casi, a causa della vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali. Qualora in altri casi le informazioni su talune proprietà risultassero prive di significato o fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere chiaramente indicate per ciascuna voce. Le informazioni devono essere fornite per ogni singola proprietà pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio non è pertinente, è necessario differenziare chiaramente fra i casi nei quali il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di saggi effettuati.

Sulla prima pagina della scheda dati di sicurezza, indicare la data di compilazione.

Quando la scheda è revisionata, le modifiche devono essere segnalate al destinatario.

Nota

È richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, per cui sono previste deroghe dall'etichettatura.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificazione della sostanza o preparato

Il termine usato per l'identificazione deve essere identico a quello riportato sull'etichetta ai sensi dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Possono essere anche indicati, se disponibili, altri sistemi di identificazione.

1.2. Utilizzazione della sostanza/preparato

Indicare gli usi previsti o raccomandati della sostanza o preparato nella misura in cui sono noti. Quando gli usi possibili sono molti, è sufficiente indicare quelli più importanti o più comuni. Indicare brevemente l'effettiva funzione del materiale, ad esempio ritardante di fiamma, antiossidante, ecc.

1.3. Identificazione della società/impresa

Identificare il responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità della sostanza o preparato, sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore. Indicare l'indirizzo completo e il numero telefonico.

Inoltre, se questa persona non risiede nello Stato membro in cui la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato, indicare possibilmente l'indirizzo e il numero telefonico del responsabile nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

1.4. Telefono di emergenza

Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di emergenza dell'impresa e/o del competente organo ufficiale (che può essere l'organo responsabile di ricevere le informazioni sulla salute di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE).

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Le informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli connessi ai componenti del preparato. I pericoli connessi al preparato stesso devono essere indicati nella sezione 3.

- 2.1. Non è necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione), benché possa essere utile una descrizione generale dei componenti e relative concentrazioni.
- 2.2. Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE, devono essere indicate le seguenti sostanze, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione:
 - i) sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE, se presenti in concentrazioni uguali o superiori a quelle di cui alla tabella all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/45/CE (salvo il caso di limiti più bassi fissati all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE o agli allegati II, III o V alla direttiva 1999/45/CE);
 - ii) sostanze per cui siano stati fissati limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro, non comprese al punto i).
- 2.3. Per un preparato non classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE, deve essere indicata la presenza delle sostanze seguenti, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione, se presenti in concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per preparati non gassosi e $\geq 0,2\%$ in volume per preparati gassosi:
 - sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE⁽¹⁾;
 - sostanza per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro.
- 2.4. La classificazione (in base agli articoli 4 e 6 ovvero all'allegato I della direttiva 67/548/CEE) delle sostanze citate deve essere indicata, come pure i simboli e le frasi R assegnate, in funzione dei pericoli fisico-chimici, sanitari e ambientali. Le frasi R non devono essere riportate per esteso in questa sede: è sufficiente fare riferimento alla sezione 16, ove dovrebbe essere riportato il testo completo di qualsiasi frase R pertinente.
- 2.5. Il nome e il numero Eines o Elincs delle sostanze citate deve essere riportato conformemente alla direttiva 67/548/CEE. Anche il numero CAS e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono essere utili. Nel caso di sostanze elencate utilizzando un nome generico conformemente all'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, non è necessaria un'identificazione chimica precisa.
- 2.6. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identità di alcune sostanze deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro natura chimica per garantire la sicurezza d'uso. Il nome utilizzato deve essere lo stesso di quello in base alle procedure di cui sopra.

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di cui alle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presenta per l'uomo e per l'ambiente.

Distinguere chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

Descrivere i più importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti.

Può essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in questione.

Le informazioni riportate in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.

⁽¹⁾ Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione nella scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza classificata esclusivamente come:
 — irritante, con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE,
 — nociva, oppure nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE che presentano solo effetti letali acuti,
 minacci la riservatezza della sua proprietà intellettuale, il suddetto responsabile ha facoltà, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato VI della direttiva 1999/45/CE, di indicare tale sostanza con un nome che identifica i più importanti gruppi chimici funzionali, oppure mediante un nome alternativo.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso.

Specificare per prima cosa se è necessario l'immediato intervento di un medico.

Le informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da parte della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il primo soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le istruzioni devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul posto in caso di incidente, come pure l'eventuale possibilità di effetti ritardati successivamente all'esposizione.

Suddividere le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione, cioè inalazione, contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione, utilizzando sottoparagrafi.

Indicare se l'intervento professionale di un medico è necessario o consigliato.

Per alcune sostanze o preparati può essere importante sottolineare che specifici strumenti di soccorso immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.

5. MISURE ANTINCENDIO

Indicare le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati dalla sostanza o dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze, specificando:

- idonei mezzi estinguenti,
- mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza,
- speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti,
- speciali mezzi protettivi per il personale antincendio.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono essere necessarie informazioni sugli elementi seguenti:

- *precauzioni per le persone, come:*
eliminazione delle fonti di accensione, disponibilità di sufficiente protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi,
- *precauzioni ambientali, come:*
tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondità, terreno, possibile necessità di dare l'allarme alla zona circostante,
- *metodi di bonifica, come:*
impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante universale, legante per acidi, farina fossile ecc.), riduzione dei gas/fumi mediante acqua, diluizione.

Esaminare anche l'eventuale necessità di indicazioni come: "non usare mai ..., neutralizzare con...".

Nota

Se necessario vedi sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Nota

Le informazioni di cui alla presente sezione devono vertere sulla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure organizzative e di lavoro conformemente all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE.

7.1. Manipolazione

Specificare le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi compresi provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e generale, provvedimenti per impedire la dispersione nell'atmosfera, la produzione di polveri e gli incendi, provvedimenti necessari per la protezione dell'ambiente (ad esempio utilizzazione di filtri o depuratori nell'impianto di ventilazione, impiego in zone ristrette, provvedimenti per la raccolta e lo smaltimento di eventuali perdite, ecc.) come pure qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o preparato (ad esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate) fornendo se possibile una breve descrizione.

7.2. **Immagazzinamento**

Specificare le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o contenitori (compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali incompatibili, condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e umidità, luce, gas inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e modalità per la prevenzione dell'elettricità statica.

Se opportuno, indicare eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni di magazzinaggio. In particolare, indicare eventuali requisiti speciali, come tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della sostanza o preparato.

7.3. **Impieghi particolari**

Per prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni dovrebbero vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli impieghi previsti. Se appropriato, indicare norme specificamente approvate a livello di industria o di settore.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

8.1. **Valori limite per l'esposizione**

Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in materia di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato viene messo sul mercato. Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate.

Per i preparati, è opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che devono essere elencate nella scheda dati di sicurezza a norma della sezione 2.

8.2. **Controllo dell'esposizione**

Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e dell'ambiente.

8.2.1. *Controllo dell'esposizione professionale*

Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale. Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per consentire una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE. Queste informazioni devono avere carattere complementare a quelle già riportate alla sezione 7.1.

Qualora occorra una protezione personale, specificare nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata. Tenere conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e indicare le opportune norme CEN.

8.2.1.1. Protezione respiratoria

Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati autonomi di respirazione.

8.2.1.2. Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da utilizzare per la manipolazione della sostanza o del preparato, e in particolare:

- il tipo del materiale,
- la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione.

Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani.

⁽¹⁾ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

8.2.1.3. Protezione degli occhi:

Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi facciali.

8.2.1.4. Protezione della pelle

Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonché specifiche misure a carattere igienico.

8.2.2. *Controllo dell'esposizione ambientale*

Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo, fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in particolare quelle di cui alla sezione 9.2.

9.1. **Informazioni generali**

Aspetto

Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato così come viene fornito.

Odore

Qualora sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.

9.2. **Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente**

pH

Indicare il pH della sostanza o del preparato come fornito, o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione.

Punto/intervallo di ebollizione:

Punto di infiammabilità:

Infiammabilità (solidi, gas):

Proprietà esplosive:

Proprietà comburenti:

Pressione vapore:

Densità relativa:

Solubilità:

— idrosolubilità

— liposolubilità (solvente — grasso da specificare):

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Viscosità:

Densità di vapore:

Velocità di evaporazione:

9.3. **Altre informazioni**

Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come miscibilità, conduttività, punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile per la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾), temperatura di autoaccensione, ecc.

⁽¹⁾ GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

Nota 1

Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in conformità alle specifiche di cui alla parte A dell'allegato V alla direttiva 67/548/CEE, o mediante qualsiasi altro metodo equivalente.

Nota 2

Per i preparati, di norma devono essere fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi la non sussistenza di un determinato rischio, è necessario differenziare chiaramente fra i casi in cui il responsabile della classificazione non dispone di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei saggi effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Descrivere la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione nell'ambiente.

10.1. Condizioni da evitare

Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle brevemente.

10.2. Materiali da evitare

Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi

Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

Nota

Considerare in particolare:

- la necessità e la presenza di stabilizzanti,
- la possibilità di reazioni esotermiche pericolose,
- le eventuali conseguenze per la sicurezza di mutamenti dell'aspetto fisico della sostanza o preparato,
- gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con l'acqua,
- la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Questa sezione verte sulla necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato.

Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.

Riportare gli eventuali effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine: ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilità).

Tenendo conto delle informazioni già fornite alla sezione 2, composizione/informazioni sugli ingredienti, può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei preparati.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Descrivere i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile, indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad esempio CL50 pesci ≤ 1 mg/l).

Descrivere le caratteristiche più importanti che possono provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello stesso tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono comprendere:

12.1. **Ecotossicità**

Questa sezione deve comprendere i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, alghe, dafnie e altre piante acquatiche. Ove possibile, fornire dati sulla tossicità per micro e macro organismi del terreno e per altri organismi di interesse ambientale, come uccelli, api e piante. Qualora la sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori sull'attività di microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento degli scarichi.

12.2. **Mobilità**

Questa sezione interessa il potenziale della sostanza o di determinati componenti di un preparato ⁽¹⁾, qualora dispersi nell'ambiente, di contaminare le falde idriche o altri elementi lontano dal sito di dispersione.

I dati pertinenti possono comprendere:

- la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali,
- la tensione di superficie,
- l'assorbimento/il disorbimento.

Per altre proprietà fisico-chimiche, vedi sezione 9.

12.3. **Persistenza e degradabilità**

Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la sostanza o determinati componenti di un preparato ⁽¹⁾ si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi.

12.4. **Potenziale di bioaccumulo**

Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un preparato ⁽¹⁾ di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena alimentare, con riferimento ai valori K_{ow} e BCF.

12.5. **Altri effetti avversi**

Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o potenziale contributo al riscaldamento globale.

Osservazioni

Assicurarsi che le informazioni significative per l'ambiente vengano fornite nelle diverse sezioni della scheda dati di sicurezza, particolarmente le informazioni in materia di rilascio controllato, provvedimenti in caso di rilascio accidentale, trasporto e smaltimento di cui alle sezioni 6, 7, 13, 14 e 15.

⁽¹⁾ Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse quindi vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Se lo smaltimento della sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui citati con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro manipolazione.

Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o preparato nonché degli eventuali imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.)

Nota

Indicare eventuali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In assenza di tali disposizioni, ricordare agli utenti che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda.

Ove pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR [su strada, direttiva 94/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾], RID [per ferrovia, direttiva 96/49/CE del Consiglio ⁽²⁾], ICAO/IATA (via aerea). Tali informazioni possono comprendere fra l'altro:

- numero UN,
- classe,
- denominazione corretta per la spedizione,
- gruppo di imballaggio,
- inquinante marino,
- altre informazioni applicabili.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Riportare le informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente [ad esempio, restrizioni a commercializzazione e impiego ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽³⁾] tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate.

Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di disposizioni nazionali di recepimento di tali norme e di qualsiasi altro provvedimento nazionale pertinente.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione di rilievo per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e la protezione dell'ambiente, ad esempio:

- elenco delle pertinenti frasi R. Riportare il testo integrale di eventuali frasi R di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda dati di sicurezza,
- avvertenze di formazione professionale,
- eventuali restrizioni consigliate (ossia raccomandazioni non obbligatorie del fornitore),
- ulteriori informazioni (documentazione di riferimento e/o punti di contatto tecnico),
- fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza,
- in caso di revisione di una scheda dati di sicurezza, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, eliminate o modificate (a meno che queste informazioni non siano state fornite altrove).»

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la Spagna ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Istituto di credito pubblico

[notificata con il numero C(2000) 2465]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera datata 26 febbraio 1997, protocollata dal Segretariato generale il 12 marzo 1997, la Spagna ha notificato alla Commissione una convenzione di collaborazione (di seguito denominata «convenzione»), datata 26 febbraio 1997, conclusa tra il ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Istituto di credito pubblico (Instituto de Crédito Oficial, di seguito denominato ICO) relativa ad una linea speciale di credito per l'acquisto di veicoli industriali. La notifica è stata registrata con il n. N 171/97.
- (2) Tuttavia, la predetta convenzione, dotata tra l'altro di efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 1997, è stata notificata alla Commissione lo stesso giorno della sua entrata in vigore. La Commissione ha potuto perciò esaminare il provvedimento quando questo era ormai già efficace. Di conseguenza il regime di aiuti in oggetto è stato considerato alla stregua di un regime non notificato e il suo nuovo numero di registrazione è stato modificato in NN 115/98.
- (3) Il 3 aprile 1997 è stata inviata alla Spagna una richiesta di ulteriori informazioni. Con lettere del 30 aprile, 3 giugno, 3 luglio, 10 settembre e 9 ottobre 1997, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione una proroga del termine fissato per l'invio delle informazioni. Dopo la scadenza dell'ultimo termine del 10 novembre 1997, non essendo pervenuta da parte della Spagna nessuna altra comunicazione ufficiale sulle questioni sollevate, la Commissione ha avviato un'indagine preliminare sulla compatibilità della convenzione con il mercato comune basandosi sulle informazioni di cui dispone per altre vie.

⁽¹⁾ GU C 29 del 4.2.1999, pag. 14.

- (4) Con lettera datata 20 novembre 1997, la Commissione ha informato la Spagna della sua decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in riferimento all'aiuto in questione.
- (5) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sull'aiuto in questione.
- (6) Il governo spagnolo ha fatto pervenire i propri commenti in merito all'avvio del procedimento formale di esame con lettera datata 22 febbraio 1999. La Commissione non ha invece ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

- (7) La convenzione conclusa il 26 febbraio 1997 tra il ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo e l'ICO istituisce un regime di aiuti all'acquisto di veicoli industriali. Il regime è inteso a concedere incentivi a persone fisiche che esercitano un'attività in proprio e alle PMI per l'acquisto di veicoli industriali nuovi in sostituzione di veicoli usati. Di conseguenza, come già il precedente regime di aiuti spagnolo denominato «Plan Renove Industrial», il regime in oggetto si prefigge l'obiettivo principale di promuovere il rinnovo del parco veicoli industriali in Spagna.
- (8) A questo scopo, l'ICO metterà a disposizione una linea di credito di 35 miliardi di ESP (210 milioni di EUR) per il finanziamento di prestiti per l'acquisto di veicoli nuovi. Il ministero dell'Energia a sua volta rimborserà all'ICO — fino ad un massimo di 4,5 punti percentuali — la differenza tra il tasso di interesse sui prestiti concessi a norma del regime di aiuti e il tasso normalmente applicato alle transazioni finanziarie. L'ammontare complessivo del finanziamento statale può essere stimato in 3 miliardi di ESP (18 milioni di EUR). Secondo quanto previsto nella convenzione, il regime di aiuti viene attuato mediante la stipula di contratti di mediazione tra l'ICO e istituti finanziari pubblici e privati i quali si incaricheranno della concessione dei prestiti ai beneficiari del regime con le risorse erogate dall'ICO. La convenzione prevede inoltre che l'ICO possa a sua volta concludere convenzioni con altri enti finanziari per la concessione di prestiti alle stesse condizioni sopra descritte, senza però essere tenuto in tal caso a mettere a disposizione degli istituti di credito le risorse finanziarie ma rimborsando loro solo la differenza tra i tassi di interesse. Le autorità spagnole, con lettera datata 22 gennaio 1999, hanno chiarito che l'espressione «altri enti finanziari» è da intendersi riferita agli strumenti di finanziamento utilizzati dai produttori automobilistici.
- (9) Le modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi nonché le garanzie sul prestito saranno negoziate di volta in volta tra creditori ed ente finanziario interessato. Tuttavia, la convenzione stessa prevede una durata media del prestito di quattro anni, senza possibilità di dilazione, e una copertura massima del 70 % dei costi ammissibili, per cui nella convenzione stessa si stima che la quota di contributo statale ammonterà a 85 000 ESP (511 EUR) per ogni milione di ESP prestato (6 010 EUR).
- (10) Beneficiari del regime di aiuti sono le persone fisiche assoggettate all'imposta sulle attività economiche in Spagna e le imprese rientranti nella definizione di PMI ai sensi della normativa comunitaria che procedono all'acquisizione di un veicolo industriale nuovo tramite acquisto diretto o locazione finanziaria. I potenziali beneficiari sono tenuti inoltre a presentare un documento, rilasciato dalla direzione generale per il Traffico, che attesti che un altro veicolo industriale, immatricolato quanto meno dieci anni prima della presentazione della richiesta di contributo nel quadro del regime (sette anni per i trattori stradali), è stato definitivamente ritirato dal mercato e rottamato. Il veicolo nuovo deve essere acquistato in sostituzione di un veicolo con una capacità di carico pari o superiore.
- (11) A questo scopo, la convenzione distingue cinque categorie di veicoli: (A) trattori e autocarri di massa complessiva autorizzata superiore a 30 tonnellate; (B) autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 12 e 30 tonnellate; (C) autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 3,5 e 12 tonnellate; (D) furgoncini, furgoni e autocarri di massa complessiva autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate; (E) autobus e pullman; (F) rimorchi e semirimorchi. La corrispondenza tra veicolo acquistato e veicolo ritirato è indicata nella seguente tabella:

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

Tipo di veicolo acquistato	Tipo di veicolo che deve essere ritirato dal mercato
A: trattori e autocarri di massa complessiva autorizzata superiore a 30 tonnellate	A
B: autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 12 e 30 tonnellate	A o B
C: autocarri di massa complessiva autorizzata compresa tra 3,5 e 12 tonnellate	A, B o C
D: furgoncini, furgoni e autocarri di massa complessiva autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate	A, B, C o D
E: autobus e pullman	E
F: rimorchi e semirimorchi	F

Casi affini

- (12) Nella sua decisione 98/693/CE, del 1° luglio 1998, relativa al regime spagnolo di aiuti all'acquisto di veicoli industriali denominato «Plan Renove Industrial» (agosto 1994 — dicembre 1996) ⁽³⁾, la Commissione si è espressa in merito ad un regime di aiuti sostanzialmente identico al regime attualmente all'esame. In quella decisione, la Commissione ha concluso tra l'altro che gli aiuti — concessi a persone fisiche e PMI che esercitano un'attività di impresa a livello esclusivamente locale o regionale diversa dall'attività di autotrasporto — per l'acquisto di veicoli industriali della categoria D, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tutti gli altri aiuti previsti dallo stesso regime sono stati invece dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune.

III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

- (13) In risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di inchiesta ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, il governo spagnolo, con lettera datata 22 gennaio 1999, ha inviato alla Commissione le osservazioni che si riassumono di seguito.
- (14) La convenzione è stata notificata prima della sua entrata in vigore. L'estensione della copertura finanziaria ai prestiti concessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 è stata introdotta nella convenzione per ragioni di ordine formale dettate dal fatto che il bilancio del ministero dell'Industria e dell'Energia deve coprire l'intero esercizio finanziario. Non sono stati concessi prestiti prima della firma della convenzione, né ciò sarebbe stato possibile dato che il meccanismo finanziario del regime è stato fissato dalla convenzione stessa.
- (15) La convenzione ha l'esclusiva finalità di promuovere il rinnovo del parco veicoli industriali, a prescindere dal proprietario o dalla destinazione d'uso del veicolo acquistato. La limitazione fondamentale imposta dalla convenzione è che il veicolo da rottamare abbia una capacità di carico uguale o superiore a quella del veicolo acquistato. Può quindi dirsi in sintesi che la convenzione istituisce un regime di aiuti di natura finanziaria per il rinnovo del parco veicoli industriali senza incrementarne la capacità.
- (16) Non può inoltre affermarsi, come fa la Commissione, che i beneficiari saranno le imprese che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto e che la convenzione è perciò destinata ad una specifica categoria di imprese. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla convenzione tutti i cittadini europei che fanno richiesta di cancellazione di un veicolo usato. Sebbene la convenzione prescriva obbligatoriamente che possano essere rottamati soltanto veicoli immatricolati in Spagna,

⁽³⁾ GU L 329 del 5.12.1998, pag. 23.

essa non impone che il veicolo da rottamare sia necessariamente di proprietà della persona che acquista il veicolo nuovo. Di conseguenza il regime non è discriminatorio in quanto si applica in ugual misura a tutti i potenziali beneficiari. In conclusione, il governo spagnolo afferma che il regime istituito con la convenzione in oggetto non è destinato ad una specifica categoria di imprese bensì costituisce un provvedimento di carattere generale rivolto sia alle persone fisiche che alle PMI a prescindere dal settore di attività.

- (17) A parere del governo spagnolo, inoltre, il regime in oggetto non determina alcuna consistente distorsione delle condizioni di concorrenza né incide sugli scambi tra gli Stati membri. Circa il 40 % dei veicoli sostituiti nel quadro del regime sono di massa ridotta (fino a 3,5 tonnellate), categoria cui appartengono veicoli che non hanno alcun impatto economico nel settore dell'autotrasporto.
- (18) Secondo il governo spagnolo è da respingere l'argomentazione che soltanto l'acquisto dei veicoli della categoria D da parte di persone fisiche o di persone giuridiche esercitanti a livello esclusivamente locale o regionale un'attività d'impresa diversa dal servizio di autotrasporto sia di scarsa rilevanza economica mentre tutti gli altri acquisti abbiano un impatto notevole sulle condizioni di concorrenza. L'unica distinzione che è possibile fare è quella tra i veicoli leggeri e tutte le altre tipologie di veicoli. Ai sensi della normativa spagnola in materia di rilascio delle autorizzazioni, tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto per mezzo di veicoli leggeri (massa inferiore a 6 tonnellate ovvero superiore ma con portata fino a 3,5 tonnellate) sono nazionali. Di conseguenza, lo scarso impatto che la Commissione attribuisce ai servizi di trasporto locale in conto proprio esercitato con veicoli della categoria D può altresì affermarsi quanto meno per tutti i veicoli leggeri dotati di autorizzazione esclusivamente nazionale. Rientrano in tale tipologia tutti i veicoli della categoria D e una parte dei veicoli della categoria C. Va inoltre considerato che i veicoli sostituiti in forza della convenzione rappresentano meno del 2 % del parco spagnolo di veicoli autorizzati e circa lo 0,03 % del parco veicoli industriali esistente nei dodici Stati membri. Di conseguenza, l'acquisto agevolato in forza del regime in esame ha un impatto trascurabile sulle condizioni di concorrenza.
- (19) Il governo spagnolo sostiene che la regola de minimis⁽⁴⁾ trova senz'altro applicazione alla convenzione, mentre non sarebbe applicabile l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le misure previste dalla convenzione non sono destinate ad imprese che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto per conto proprio o per conto terzi, ma sono piuttosto destinate alle persone fisiche e alle PMI operanti in qualsiasi settore. In più, come riconosciuto dalla Commissione, il contributo massimo ammonta a 85 000 ESP per ogni milione di ESP prestato.
- (20) Il governo spagnolo sostiene infine che il regime di aiuti in esame è soggetto alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto le misure previste dalla convenzione promuovono il traffico dei veicoli industriali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali misure mirano ad incentivare l'investimento in nuovi veicoli industriali con l'obiettivo della ristrutturazione e dell'ammodernamento del parco veicoli senza incrementarne la capacità. Dato che i veicoli nuovi sono tecnologicamente più avanzati sia in termini di livelli di emissioni che di sicurezza, le misure contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale ed ad accrescere la tutela ambientale.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1

- (21) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (22) Nel caso in esame, la Commissione ritiene che gli aiuti all'acquisto di veicoli industriali, sulla base di quanto disposto nella convenzione, siano concessi mediante risorse statali in quanto i contributi sono a carico del bilancio del ministero dell'Industria e dell'Energia spagnolo.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9). Cfr. anche disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2 e GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4).

- (23) Il governo spagnolo sostiene che nella fattispecie non trova applicazione l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto il regime di aiuti ha carattere generale e non è destinato ad una specifica categoria di imprese. Questa tesi, tuttavia, non può essere accolta. Se da una parte si può convenire che il regime in esame si applica in linea di principio a prescindere dal settore di attività dei potenziali beneficiari nonché in egual maniera a tutte le imprese e a tutte le persone fisiche che chiedono di beneficiarne, dall'altra è tuttavia chiaro che il regime è finalizzato esclusivamente all'acquisto di determinati veicoli industriali indicati nella convenzione, vale a dire trattori stradali, autocarri con massa complessiva autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, furgoncini, furgoni e autocarri con massa complessiva autorizzata inferiore a 3,5 tonnellate, autobus, pullman, rimorchi e semirimorchi. Tenendo conto della tipologia dei veicoli, la Commissione ritiene che si possa ragionevolmente supporre che i potenziali beneficiari saranno di fatto persone fisiche o imprese che esercitano attività di autotrasporto, sia per conto proprio che per conto di terzi. In ogni caso il regime di aiuti andrà esclusivamente a beneficio di imprese o di persone fisiche che esercitano attività in proprio già in possesso dei predetti tipi di veicoli.
- (24) Oltre a ciò, gli aiuti in questione si configurano come aiuti all'acquisto in quanto agevolano gli acquirenti di veicoli industriali riducendo il costo dei veicoli stessi. Gli aiuti sono intesi ad agevolare persone fisiche e PMI riducendo i normali costi della loro attività d'impresa e quindi conferendo loro un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti. La Commissione ritiene, pertanto, che il regime di aiuti rafforza la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie, ampliando la loro capacità d'azione e conferendo loro un vantaggio competitivo. La Commissione ritiene perciò che il regime di aiuti oggetto d'esame favorisca di fatto una determinata categoria di imprese.
- (25) La liberalizzazione del trasporto su strada ⁽⁵⁾ ha favorito lo sviluppo della concorrenza a livello intracomunitario, sia nel trasporto internazionale che nel settore del cabotaggio. Di conseguenza, i beneficiari dell'aiuto che esercitano l'attività di autotrasporto come attività principale o ausiliaria si trovano a competere con imprese di autotrasporto di altri Stati membri. Si può pertanto ragionevolmente concludere che la concessione dei contributi all'acquisto di veicoli industriali, secondo le modalità stabilite nella convenzione, incide sugli scambi tra gli Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra i vettori residenti in Spagna e i vettori che pur operando in Spagna hanno sede legale in un altro Stato membro ⁽⁶⁾. In ogni caso, il regime di aiuti falsa o minaccia di falsare la concorrenza in quanto pone i beneficiari del sistema di aiuti in una posizione privilegiata rispetto ai soggetti che ne sono esclusi.
- (26) Il governo spagnolo sostiene inoltre che la regola comunitaria de minimis è applicabile al regime in questione e che di conseguenza esso esula dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, affermazione questa che costituisce il corollario dell'argomentazione delle autorità spagnole secondo cui il regime non è destinato alle imprese di trasporto ma alle persone fisiche e alle PMI operanti in qualsiasi settore.
- (27) Sulla base della regola de minimis si considera che determinati finanziamenti erogati dagli Stati membri, in ragione del loro ridotto importo, non falsano o minacciano di falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri in maniera significativa e per questo non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, la regola de minimis esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione il settore dei trasporti, poiché in tale settore — caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di piccole imprese ⁽⁷⁾ — anche importi relativamente ridotti possono avere ripercussioni sulle concorrenze e sugli scambi tra gli Stati membri.

⁽⁵⁾ *Trasporto merci*: regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1) e regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

Trasporto passeggeri: regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1) e regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10). Quest'ultimo regolamento ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio annullato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 1° giugno 1994 nella causa C-388/92, Parlamento contro Consiglio (Racc. 1994, pag. I-2081) e tuttavia rimasto valido fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 12/98.

⁽⁶⁾ Dai dati statistici disponibili risulta che nel periodo 1990-95, circa il 3% dell'attività complessiva di cabotaggio nell'Unione europea è stato effettuato in Spagna. Si può quindi affermare che i vettori residenti in Spagna si trovano di fatto a competere con vettori non residenti. Cfr. la relazione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/93, [COM(98) 47 def. del 4 febbraio 1998].

⁽⁷⁾ La frammentazione del mercato dei trasporti in Spagna trova conferma nei dati statistici (*EU Transport in figures, Statistical Pocketbook*, Commissione europea/Eurostat 1998).

- (28) Come illustrato in precedenza nel considerando 23, la Commissione ritiene che il regime sia di fatto destinato alle imprese di autotrasporto sia per conto proprio che per conto di terzi. Di conseguenza, l'argomentazione del governo spagnolo che la regola de minimis è applicabile al regime in oggetto non può essere accolta.
- (29) Tuttavia, come ha sostenuto la Commissione nella decisione 98/693/CE 1998 ⁽⁸⁾ relativa ad un regime di aiuti sostanzialmente identico, si può supporre che se il beneficiario dell'aiuto esercita a livello esclusivamente locale o regionale un'attività d'impresa diversa dal servizio di trasporto, l'incentivo sarà destinato all'acquisto di un veicolo industriale leggero (categoria D), veicolo tipicamente utilizzato in tale contesto per percorsi di brevissima distanza, e si può quindi concludere che tale aiuto non altera le condizioni degli scambi tra gli Stati membri. È da ritenere infatti che tali attività economiche abbiano ripercussioni esclusivamente sul mercato locale o regionale in cui l'impresa opera. Oltre a ciò, l'attività in conto proprio ha un'incidenza trascurabile sul mercato dei trasporti in quanto affidare l'attività in questione ad un'impresa di autotrasporto non rappresenta un'opzione economicamente valida.
- (30) A tale proposito, la Spagna afferma che anche i veicoli della categoria C (con massa complessiva autorizzata inferiore a 6 tonnellate o superiore ma con una portata fino a 3,5 tonnellate) esulano dal campo di applicazione dell'articolo 87 dato che, ai sensi della normativa spagnola in materia di rilascio delle autorizzazioni, a tali veicoli può essere rilasciata un'autorizzazione esclusivamente nazionale.
- (31) Il fatto che alcuni veicoli industriali siano autorizzati ad operare solo a livello nazionale non elimina il rischio di distorsioni della concorrenza. Tanto più che, a seguito della liberazione dell'accesso al cabotaggio, gli autotrasportatori spagnoli che operano esclusivamente a livello nazionale possono trovarsi a dover competere con vettori non residenti che operano nel settore del cabotaggio in Spagna, con inevitabili ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri. Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione è del parere che tali effetti distorsivi possano ragionevolmente escludersi solo nel caso del servizio di autotrasporto in conto proprio a livello locale o regionale, tipicamente esercitato con veicoli della categoria D. A tale riguardo, la Commissione non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui è giunta con la decisione 98/693/CE.
- (32) Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene che l'aiuto accordato ai sensi della convenzione per l'acquisto di veicoli industriali da parte di persone fisiche e di PMI — fatta eccezione per l'acquisto di veicoli industriali della categoria D da parte di operatori in conto proprio che esercitano l'attività a livello locale o regionale — costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Di conseguenza, l'aiuto è in principio incompatibile con il mercato comune a meno che non rientri in una delle deroghe previste dal trattato CE o dalla legislazione derivata.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

- (33) A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. Secondo la giurisprudenza consolidata, tra l'altro, l'aiuto deve limitarsi ai casi in cui sia necessario per realizzare obiettivi che non possono essere altrimenti conseguiti dalle sole forze di mercato [sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione ⁽⁹⁾]. Inoltre, l'articolo 6 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), stabilisce che gli obiettivi di tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, compresi gli aiuti di Stato, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La politica della concorrenza e la politica ambientale non sono cioè politiche opposte ma andrebbero al contrario integrate tra loro così da consentire un alto livello di tutela ambientale.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁹⁾ Racc. 1980, pag. 2671.

- (34) Il governo spagnolo sostiene che il regime in esame mira ad incentivare gli investimenti in veicoli industriali nuovi con l'obiettivo della ristrutturazione e dell'ammodernamento del parco veicoli, senza aumentarne la capacità. Di conseguenza, visto che, sia in termini di livelli di emissioni che di standard di sicurezza, i veicoli nuovi sono tecnologicamente più avanzati rispetto ai veicoli usati, le misure adottate contribuiranno a migliorare la sicurezza stradale e la tutela ambientale. Pertanto al regime di aiuti in esame deve applicarsi la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (35) La Commissione considera valido l'argomento che gli incentivi finanziari possono contribuire ad eliminare dal mercato veicoli industriali di basso livello tecnico sotto il profilo della sicurezza e/o delle emissioni inquinanti. Tuttavia, sebbene la sostituzione di veicoli usati con veicoli nuovi possa in qualche misura apportare dei vantaggi in termini di sicurezza e di tutela ambientale, va rammentato che per beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per ragioni attinenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, la Commissione ritiene che l'aiuto all'acquisto dei veicoli debba limitarsi allo stretto necessario per coprire i costi supplementari necessari per attuare norme più severe di quelle già imposte per legge o per adeguarsi a nuove disposizioni o norme ambientali obbligatorie ⁽¹⁰⁾.
- (36) Nel caso di specie, tuttavia, la convenzione non contiene disposizioni a garanzia di più elevate prestazioni in termini di sicurezza e di emissioni. Al contrario, il regime di aiuti istituito dalla convenzione concede un contributo proporzionale solo al prezzo del veicolo nuovo e quindi ha il mero scopo di incentivare la sostituzione di veicoli industriali usati senza prefiggersi obiettivi ambientali e/o di sicurezza.
- (37) Il fatto che il contributo sia previsto solo nel caso di acquisto di un veicolo con una capacità di carico uguale o minore rispetto al veicolo usato implica che il regime non determinerà un aumento della capacità complessiva. Tuttavia, occorre rammentare che in un mercato caratterizzato da sovracapacità, come quello dell'autotrasporto, l'aiuto all'acquisto di tonnellaggio, ancorché finalizzato alla sostituzione del tonnellaggio esistente, è in principio contrario all'interesse comunitario.
- (38) Inoltre, gli aiuti intesi a sollevare un'impresa da oneri finanziari che essa dovrebbe normalmente sostenere nell'ambito della sue normali attività sono ritenuti contrari all'interesse comune e non sono perciò ammessi alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ⁽¹¹⁾. Come evidenziato al considerando 24, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi ai sensi del regime in esame vadano a beneficio delle persone fisiche e delle PMI riducendone i normali costi di esercizio.
- (39) Per tali motivi, la Commissione è del parere che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE non sia applicabile nella fattispecie. Inoltre, le autorità spagnole non hanno fornito argomenti sufficienti né hanno dimostrato in maniera conclusiva che l'aiuto in oggetto è suscettibile di deroga a norma di altre disposizioni del trattato o della legislazione derivata.
- (40) Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ritiene che l'aiuto all'acquisto di veicoli industriali concesso a favore di persone fisiche e di PMI — ad eccezione del finanziamento per l'acquisto di veicoli industriali della categoria D da parte di operatori che esercitano l'attività in conto proprio esclusivamente a livello locale o regionale (che non rientra nella definizione di aiuto di cui all'articolo 87) — non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 88, paragrafo 3

- (41) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo stesso articolo stabilisce che lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE abbia condotto a una decisione finale.

⁽¹⁰⁾ Cfr. disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 72 del 10.3.1994).

⁽¹¹⁾ Decisione 98/128/CE della Commissione (GU L 66 del 6.3.1998 pag. 18) e causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione, sentenza 8 giugno 1995 (Racc. 1995, pag. II-1675).

- (42) Nella fattispecie, il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il giorno stesso della sua entrata in vigore, vale a dire il 26 febbraio 1997. Di conseguenza, la Commissione non ha avuto il tempo sufficiente per esaminare il provvedimento in questione. Va altresì rilevato che, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità spagnole hanno dato esecuzione al regime senza aspettare la relativa decisione della Commissione.

V. CONCLUSIONI

- (43) La Commissione ritiene che la Spagna abbia dato illegalmente esecuzione al regime di aiuti in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, e che gli aiuti, concessi in forza di detto regime, considerati incompatibili con il mercato comune dovranno essere recuperati, secondo le modalità stabilite all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi finanziari concessi nel quadro della convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 a persone fisiche assoggettate all'imposta sulle attività economiche in Spagna e a PMI che esercitino a livello esclusivamente locale o regionale un'attività d'impresa diversa dal servizio di autotrasporto, per l'acquisto di un veicolo industriale rientrante nella categoria D, come definita nella convenzione, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Tutti gli altri contributi concessi nel quadro della convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 a persone fisiche assoggettate all'imposta sulle attività economiche e a PMI sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

La Spagna è tenuta a dare conferma alla Commissione che nessun aiuto è stato concesso nel quadro del regime in oggetto successivamente al 31 dicembre 1997, data di scadenza dello stesso, e che le misure di aiuto non si applicano più.

Articolo 4

1. La Spagna prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti loro concessi illegalmente di cui all'articolo 2.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure previste dall'ordinamento nazionale, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ne ha avuto disponibilità fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2001

relativa ad un contributo finanziario della Comunità a favore di misure d'emergenza per la lotta contro l'afta epizootica in alcune parti dell'Europa sudorientale*[notificata con il numero C(2001) 2470]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica dei tipi A, O e ASIA 1 è endemica nella provincia turca dell'Anatolia. La presenza in Turchia di diversi tipi e sottotipi di virus dell'afta epizootica costituisce una minaccia diretta per la Comunità, in particolare per la Grecia e per la Bulgaria.
- (2) Per i focolai di afta epizootica del tipo ASIA 1 verificatisi nell'Anatolia occidentale, nel luglio 2000 la Commissione ha fornito vaccini alla Turchia conformemente alle disposizioni della decisione 2000/494/CE ⁽³⁾. Terminata la campagna di vaccinazione, nell'ottobre 2000 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e la Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), hanno effettuato una missione congiunta di ispezione veterinaria ed hanno presentato un certo numero di raccomandazioni per il miglioramento delle campagne di vaccinazione attuate con il contributo della Comunità nella Tracia turca.
- (3) Il 29 giugno 2001 la competente autorità della Turchia, il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali, ha ufficialmente notificato un focolaio di afta epizootica del tipo O1 nella provincia del Tekirdag della Tracia turca, vicino al confine con la Grecia.
- (4) Il laboratorio mondiale di riferimento per l'afta epizootica di Pirbright (Regno Unito) ha inoltre stabilito tramite prove in vitro che il vaccino del ceppo O1-Manisa finora utilizzato in Turchia assicura una limitata protezione trasversale nei confronti di alcuni isolati dello O1 presenti in Turchia e caratterizzati da detto laboratorio. Tuttavia, dalle stesse prove è risultato che il vaccino del ceppo O 1BFS disponibile nelle riserve di antigene comunitarie consente una migliore protezione trasversale.

- (5) La situazione epidemiologica richiede un immediato aiuto della Comunità alla Turchia per procedere alla vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica di tutti gli animali di specie sensibili nella Tracia. Una richiesta di aiuto in tal senso è stata trasmessa alla Commissione dalle competenti autorità turche. Occorre inoltre essere preparati ad una vaccinazione d'emergenza nei paesi vicini, nel caso la situazione epidemiologica la rendesse necessaria.

- (6) A norma della decisione 2001/300/CE della Commissione, del 30 marzo 2001, concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in ordine segnatamente alle attività svolte dalla Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾, il coordinamento della lotta contro l'afta epizootica nella Tracia turca, comprese l'organizzazione e la supervisione delle campagne di vaccinazione, fa parte dell'accordo attuativo.

- (7) Nell'ambito del programma nazionale di lotta contro l'afta epizootica, le competenti autorità turche hanno accettato di procedere all'immediata vaccinazione contro il virus dei sierotipi O1, A e ASIA 1 del bestiame sensibile nella Tracia turca.

- (8) Sembra pertanto opportuno autorizzare il direttore generale della direzione generale Salute e tutela dei consumatori ad adottare, mediante scambio di lettere tra la Commissione europea e la FAO, le opportune disposizioni per l'acquisto e la fornitura alla Turchia dei necessari quantitativi di vaccino trivalente, sufficientemente efficace contro i sierotipi del virus dell'afta epizootica attualmente presenti in Tracia. Inoltre, la EUFMD organizzerà una visita in loco di esperti europei di afta epizootica, al fine di verificare che il vaccino fornito sia utilizzato in modo efficace, tenendo presenti le raccomandazioni della precedente missione, e sorveglierà in consultazione con gli esperti del gruppo di ricerca dell'EUFMD l'organizzazione da parte delle autorità turche di un programma di sorveglianza sierologica della campagna di vaccinazione.

- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.⁽³⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 85.⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 71.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In conformità con la decisione 2001/300/CE, il Fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE è utilizzato per le seguenti azioni:

- a) acquisto di 1 500 000 dosi di vaccino trivalente contenente $AlOH_3$ come adiuvante contro il virus dell'afta epizootica dei tipi O1, A-Iran 96 e ASIA 1 con una potenza di $6 PD_{50}$;
- b) consegna all'Istituto Pendik, in Turchia, di 1 300 000 dosi del vaccino di cui alla lettera a) per effettuare una vaccinazione d'emergenza nella Tracia turca, in particolare nelle province di Edirne, Kırklareli, Tekirdag e nelle parti europee delle province di Canakkale e di Istanbul, conformemente al programma di vaccinazione presentato alla Commissione dalle competenti autorità turche;
- c) deposito presso la sede dell'azienda produttrice di 200 000 dosi del vaccino di cui alla lettera a) destinate alla vaccinazione d'emergenza, nell'eventualità in cui la situazione epidemiologica la rendesse necessaria;
- d) esame in loco della campagna di vaccinazione da parte di esperti europei; e

e) organizzazione da parte delle autorità turche di un programma di sorveglianza sierologica inteso a controllare la campagna di vaccinazione e a confermare la situazione della malattia.

2. Il direttore generale della direzione generale Salute e tutela dei consumatori è autorizzato a concludere con la Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), gli opportuni accordi per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE**Rettifica della decisione 2001/382/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 137 del 19 maggio 2001)

A pagina 26, articolo 2:

a) paragrafo 3:

anziché: «... entro il 1° aprile 2001 ...»,

leggi: «... entro il 1° settembre 2001 ...»;

b) paragrafo 4:

anziché: «...entro il 1° maggio 2001 ...»,

leggi: «...entro il 1° ottobre 2001 ...».
